

N. R.G. 3201/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura D'Amelio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3201/2016** promossa da:

X [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del
curatore Dott.ssa [REDACTED] con studio in [REDACTED],
il patrocinio dell'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

PARTE ATTRICE

X [REDACTED] contro
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
50123 FIRENZE presso il predetto difensore

PARTE CONVENUTA

Conclusioni delle parti

In data 31 agosto 2019 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni
precisate come da verbale di udienza del 21.12.2018.

La Curatela del fallimento [REDACTED] così precisava le proprie Conclusioni: "
*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni piu' utile declaratoria di legge e
disattesa ogni diversa istanza, domanda, eccezione: -accertare e dichiarare il grave
inadempimento della [REDACTED] del contratto stipulato con la [REDACTED] del
07. 12.2013, registrato a [REDACTED] il [REDACTED] dell'importo di
euro 981.122,47 oltre Iva e per l'effetto:*





Sentenza n. 2474/2019 pubbl. il 02/09/2019

RG n. 3201/2016

Repert. n. 5742/2019 del 02/09/2019

- accertare e dichiarare che detto inadempimento ha causato alla fallita ^X [redacted] gli ingenti danni e spese esposte nelle premesse, nei limiti di quanto accertato e dichiarato dal Ctu Ing [redacted] nella relazione tecnica d'ufficio e depositata agli atti, in relazione alle riserve ritenute tempestive e legittime;
 - accertare e dichiarare che il ritardo per l'esecuzione dei lavori appaltati a seguito di cui è stata applicata dalla ^Y [redacted] alla fallita ^X [redacted] la penale di euro 96.149,76 è stata dichiarata legittima solo nella misura di euro 29.433,60; conseguentemente condannare la ^Y [redacted]
 - a pagare tutti i danni e le spese subite dalla fallita ^X [redacted] così come indicate nella relazione tecnica d'ufficio dell'Ing [redacted] compresi interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria, il tutto quantificato in euro 77.887,18, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia;
 - a pagare la somma di euro 66.716,16, trattenuta illegittimamente a titolo di penale per ritardi nell'esecuzione del contratto di appalto non imputabili alla fallita ^X [redacted], così come quantificata dal Ctu Ing [redacted]
 - condannare la ^Y [redacted] al pagamento degli interessi legali sulle suddette somme dal dì del deposito della relazione tecnica d'ufficio all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi, spese gen al 15%, Iva e Cap e rimborso di marca e cu da liquidarsi a favore del legale antistatario."
- La ^Y [redacted] chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione e/o domanda disattese, respingere le domande avanzate dalla società, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e delle competenze professionali."

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in data ^X [redacted] citava in giudizio la ^Y [redacted] lamentando l'inadempimento di quest'ultima gli obblighi assunti con il contratto di appalto stipulato in data 12.12.2013. Specificava che tale contratto, avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione del Pip Umi 1 in località Petrona La Torre di Scarperia, era stato seguito da una scrittura privata, redatta in data 16.02.2015, avente ad oggetto due varianti richieste da Publiacqua; in



detta scrittura le parti concordavano una nuova data per la consegna dei lavori differendola al 11.04.2015.

Deduceva parte attrice che parte convenuta aveva ommesso di consegnare le autorizzazioni e le note tecniche necessarie per dare inizio all'esecuzione delle varianti concordate .

Affermava inoltre che la società ^y [redacted], adducendo ^x ritardi di consegna dell'opera oggetto dell'appalto, metteva in mora la ^x [redacted] quando ancora non erano state consegnate a quest'ultima le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere

^x La ^x [redacted] provvedeva ad iscrivere sei riserve per i danni subiti a seguito dell'inadempimento della ^y [redacted] e chiedeva il risarcimento dei danni subiti, oltre alla restituzione della penale illegittimamente trattenuta da parte convenuta sulla base del preteso ritardo e degli importi ancora dovuti per la realizzazione delle opere aggiuntive.

Si costituiva in giudizio la ^y [redacted] contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve iscritte da parte attrice, ed argomentando circa la legittimità della penale applicata nei confronti dell'impresa ^x [redacted] la quale si era resa inadempiente alla consegna dei lavori nei tempi contrattualmente stabiliti.

Alla prima udienza di trattazione le parti si riportavano ai propri atti introduttivi chiedendo la concessione dei termini per memorie ex art. 183 comma VI cpc.

All'udienza del 01.03.2017, il Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice e nominava il CTU.

In data 19.06.2018, il CTU Ing. [redacted] depositava la propria relazione.

All'udienza del 22.06.2018, le parti congiuntamente chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni che veniva fissata alla data del 21.12.2018.

Con sentenza n. 73 del 08.08.2018 il Tribunale di Prato, sezione fallimentare, dichiarava il fallimento della società ^x [redacted] e veniva nominato quale curatore fallimentare la Dott.ssa [redacted]

In data 07.11.2018, il Fallimento della ^x [redacted], in persona del curatore, si costituiva in giudizio riportandosi integralmente alle conclusioni e agli atti di causa depositati dalla ^x [redacted]



Le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 21.12.2018 e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

Dall'istruttoria svolta emerge che i lavori oggetto d'appalto sono stati eseguiti in conformità rispetto ai progetti concordati fra le parti tenuto anche conto delle varianti concordate successivamente alla stipula del contratto di appalto.

Tale circostanza emerge dalle dichiarazioni del consulente tecnico, rese all'esito del sopralluogo svolto, e risultano confermate dall'esito positivo del collaudo tecnico amministrativo.

Sotto il profilo della tempestività le risultanze della ctu hanno invece evidenziato un ritardo dei tempi di esecuzione dei lavori che dovevano essere ultimati entro la data del 11.04.2015 mentre la certificazione di ultimazione dei lavori reca la data del 31.08.2015.

Quanto alle riserve formulate da parte attrice occorre procedere ad una loro disamina separata essendo talune risultate intempestive e talune parzialmente fondate, di talché solo alcune voci di danno in esse evidenziate appaiono riconoscibili.

La prima riserva ha ad oggetto la perdita di produttività del cantiere della ^X [redacted] per i ritardi nella consegna dei documenti necessari all'esecuzione delle opere aggiuntive concordate; per essa parte attrice ha quantificato il danno in una somma ammontante ad euro 145.202,64

Il CTU, sotto il profilo della tempestività e della ritualità, osserva " Dalla descrizione del concreto andamento dell'appalto, di cui al paragrafo 4.1 della presente, risulta chiaramente come la mancanza della concessione provinciale fosse nota all'appaltatore, se non già dal 04.07.2014 quando sulla stessa si era informato, dalla data dell'11.11.2014 (vedasi doc. 38 fascicolo di parte [redacted] Y S.r.l.) e, pur prescindendo da chi dovesse acquisirla da Publiacqua S.p.A. (...), è da tale data che occorre iniziare le valutazioni sulla tempestività della riserva in argomento e cioè valutare quale sia stato «con l'uso della diligenza e secondo buona fede ... il termine perentorio per l'iscrizione della riserva [che] decorre dall'univoco concretarsi e palesarsi di tale inadempimento, senza che rilevi il successivo protrarsi di esso».



Da ciò la conclusione della non tempestività della riserva il cui termine ultimo non poteva essere successivo a quello della stipula dell'appendice contrattuale del 26.02.2015 firmata dalla [REDACTED] senza riserva.

Quanto alla seconda parte della medesima riserva, relativa a lavori svolti, autorizzati e conseguenti oneri sostenuti osserva: "trattandosi di fatti immediatamente percepibili, la riserva, a norma del comma 2 dell'art. 191 del D.P.R.207/2010, doveva essere iscritta sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, al fine di evitare la decadenza diversamente da quanto è avvenuto"

Le medesime considerazioni vanno svolte in relazione alla seconda riserva relativa al diritto di ottenere un allungamento dei tempi esecutivi a causa dell'omessa consegna della documentazione necessaria alla realizzazione delle opere; tale riserva è infatti basata sulla precedente con tutto ciò ne consegue in tardività. Essa, inoltre, risulta priva dei requisiti di forma per assenza del *petitum*.

Parimenti inammissibile per l'intervenuta decadenza risulta la riserva numero quattro, limitatamente alla prima parte, in quanto con essa l'impresa [REDACTED] aggiornava la prima parte della riserva n. 1, considerando le lavorazioni concluse al 25.09.2015 anziché al 10.09.2015. Valgono pertanto le medesime considerazioni relative alla tardività della relativa iscrizione, avvenuta in data 19.10.2015.

Dalle risultanze della ctu risulta altresì la tardività e quindi inammissibilità della riserva numero cinque, attinente la data di ultimazione dei lavori da considerarsi coincidente con il 25.09.2015. Tale riserva risulta infatti iscritta insieme alla riserva n. 4 in data 10.10.2015.

Ne consegue che le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni in esse evidenziati devono essere respinte.

Passando ad esaminare le altre riserve (numero tre, numero quattro, seconda parte e numero sei), si osserva che le conclusioni del CTU appaiono ispirate a criteri valutativi corretti conformi ai principi scientifici che presiedono la materia e sono, pertanto, condivise dal Tribunale.

La terza riserva ha ad oggetto il fermo delle lavorazioni relative al potenziamento dell'acquedotto ed i maggiori oneri per spese generali per impiego attrezzature, per mezzi di trasporto e spese per sottoutilizzo della mano d'opera.



Il danno scaturito è stato quantificato dalla società attrice in una somma pari ad euro 49.676,16.

Dall'elaborato peritale risulta che tale riserva è stata tempestivamente iscritta e fondata nel merito pur restando escluse talune voci di danno ritenute ingiustificate.

Più precisamente il consulente elaborando un prospetto analitico del costo delle singole voci di danno che viene qui richiamato (v. pagg. 140-142 della relazione peritale) giunge a quantificare il pregiudizio subito dall'impresa per la riserva n.3 in una somma pari a complessivi euro 33.452,88.

Il consulente inoltre analizzando gli importi richiesti da parte attrice (nella seconda parte della riserva numero quattro) per i lavori relativi alle opere extra di posa della condotta idrica non compresi nel contratto di appalto, riconosce dovuto alla società attrice un importo pari ad euro 8.980,64 (v. relazione Ctu pagg. 143- 149).

Parzialmente fondata appare infine la riserva n.6, con la quale parte attrice chiede la disapplicazione della penale illegittimamente applicata.

Secondo la valutazione effettuata dal ctu tale riserva, tempestivamente iscritta, porta a riconoscere che la penale applicabile all'impresa, in via equitativa, ammonta a euro 29.433,60 anziché ad euro 96.149,76, somma ritenuta dalla convenuta.

Ne deriva il riconoscimento di un credito in favore di parte attrice pari e a euro 66.716,16 ottenuto sottraendo alla penale applicata pari ad euro 96.149,76 la somma di euro 29.433,60, legittimamente trattenuta a titolo di penale.

Vanno poi riconosciuti gli interessi moratori da calcolarsi ai sensi del D. Lg.vo 231/02, a partire dalla data del 28.01.2016 indicata dal consulente (v. pag.156-157 relazione) da calcolarsi sull'ammontare di euro 75.696,8, pari alla somma dell'importo dovuto per i lavori extra appalto realizzati dall'impresa attrice (euro 8.980,64) con la somma eccedente l'importo della penale applicabile (euro 66.716,16) fino alla data del saldo.

Sulla somma di euro 33.452,88 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, in quanto costituente debito di valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria, oltre ad interessi legali a decorrere dalla data della ripresa dei lavori coincidente con il giorno 14.07.2015 (v. pag. 134 relazione tecnica).



Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domande proposte da parte attrice

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CURATELA DEL FALLIMENTO [redacted] nei confronti di [redacted]

[redacted], ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) in accoglimento parziale della domanda attorea, accertato l'inadempimento di [redacted] srl all'obbligo di fornire alla [redacted] la documentazione necessaria per i lavori di potenziamento dell'acquedotto, condanna [redacted] a pagare in favore della Curatela del Fallimento [redacted] la somma di euro 33.452,88 a titolo di risarcimento del danno in relazione alla riserva n.3, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 14.07.2019 per la complessiva somma di euro € 34.764,13;
- 2) in accoglimento parziale della domanda attorea accertato l'inadempimento della [redacted] all'obbligo di pagamento dei lavori di posa della condotta idrica, relativi alla riserva n.4, punto 1f) realizzati da [redacted], condanna Pianvallico srl a pagare in favore della Curatela del Fallimento [redacted] la somma di euro 8.980,64, oltre interessi moratori da calcolarsi ai sensi del D. Lg.vo 231/02 dalla data del 28.01.2016 al saldo;
- 3) in accoglimento parziale della domanda attorea condanna [redacted] alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento [redacted] della somma di euro di euro 66.716,16, oltre ad interessi moratori da calcolarsi ai sensi del D. Lg.vo 231/02 dalla data del 28.01.2016 al saldo;
- 7) rigetta le domande attoree relative alle riserve numero 1, 2, 4 voci 1a)-1e) e 5 poiché inammissibili;
- 8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 9) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido.

Così deciso in Firenze il 31 agosto 2019

IL GIUDICE
Dr.ssa Laura D'Amelio



